Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 15/01/2019

FATTO

Il ricorrente lamenta di essere stato illegittimamente segnalato nei sistemi di informazione creditizia. Riferisce di aver stipulato con la resistente, in data 20/09/01, un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile che prevedeva il pagamento di n. 240 rate di soli interessi e l'ammortamento libero del capitale, rispettando il solo vincolo di un pagamento minimo entro date prefissate, aggiungendo che, in data 1.11.16, la rata di addebito del capitale minimo, dovuta entro tale scadenza, per un mero disguido era risultata insoluta.
Successivamente, aveva concordato la rinegoziazione del citato rapporto mediante un nuovo piano di ammortamento, anche in sostituzione del pagamento della rata di solo capitale andata in scadenza. Siffatta rinegoziazione era stata concessa e, a partire dal mese di marzo 2017, i pagamenti erano stati ripristinati ed effettuati tutti con regolarità.
A seguito di una verifica effettuata presso i SIC in data 01.02.18, rilevava tuttavia che era stata effettuata una segnalazione avente ad oggetto n. 4 rate insolute, sicché con formale reclamo contestava che:
- le rate insolute erano non 4 bensì soltanto una (in scadenza l'1.11.16);
- la procedura di incasso delle rate prevedeva che le stesse fossero riscosse mediante addebito RID, ma, successivamente alla rata insoluta, nessuna richiesta di addebito era stata effettuata dall'istituto fino all'avvenuta rinegoziazione, a seguito della quale i pagamenti erano ripresi con regolarità;

- essendo le precedenti rate costituite da soli interessi (ad eccezione di quella del novembre 2016) ed a tasso variabile, in mancanza della comunicazione dell'importo le stesse non potevano essere autonomamente liquidate e pagate dal cliente;
- non era stata effettuata alcuna rimessa a fronte delle scadenze che andavano maturando per l'esplicito rifiuto di accettare pagamenti che non fossero relativi alla rata scaduta (di solo capitale).

Insoddisfatto del riscontro ottenuto, proponeva ricorso all'Arbitro chiedendo la rettifica della segnalazione negativa a suo carico.

Costituitosi, l'intermediario eccepiva che, analizzando lo stato dei pagamenti, emergeva chiaramente la presenza di ritardi nel periodo antecedente la rinegoziazione del contratto di mutuo in questione, determinandosi un andamento non regolare del piano di ammortamento nel corso del tempo. Il che rendeva la segnalazione effettuata legittima.

Chiedeva pertanto al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente non appare meritevole di accoglimento, giacché dalla documentazione disponibile non emergono profili di illegittimità della segnalazione.
La visura Crif allegata attesta, infatti, n. 4 ritardi di pagamento, relativamente alle rate dal novembre 2016 al marzo 2017, che, alla luce di quanto è agli atti del procedimento, non risultano sanati. Né al riguardo può assumere rilievo l'intervenuta rinegoziazione della posizione debitoria, il cui specifico contenuto, anche con riguardo alle predette rate risultate impagate, questo Arbitro non può ricostruire, non essendo stata versata la relativa documentazione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO